Sindacato **Di**rettori **Pe**nitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.1163/T/26.104 del 9 novembre 2026

Al Signor Ministro della Giustizia,
On.le Carlo Nordio
ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Stefano Carmine De Michele
ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Dott. Antonio Sangermano
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott.ssa Rita Monica Russo
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Dott.ssa Silvia Mei
ROMA

gabinetto.ministro@giustiziacert.it
protocollo.gabinetto@giustizia.it
segreteria.ministro@giustizia.it
prot.dap@giustiziacert.it
capodipartimento.dap@giustizia.it
prot.dgmc@giustiziacert.it
prot.dgp.dap@giustiziacert.it
relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it

Oggetto: Prestazioni di lavoro straordinario anni 2025 e 2026 del personale con qualifica di Dirigente Penitenziario – Ruolo D.A.P. Capitolo 1600 p.g. 3 e Ruolo D.G.M.C. Capitolo 2000 p.g. 3. -RICHIESTA DI INTERVENTI-

Illustrissimo Signor Ministro,

Pregiatissimi Signori Capi Dipartimento,

Signori Direttori Generali,

il Si.Di.Pe., che è l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D. Lgs. n.63/2006[1], esprime sconcerto ed incredulità per alcune recenti misure che riconoscono l'esigenza di remunerare il lavoro straordinario - anche quello pregresso - del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, mentre si continua ad ignorare e a non retribuire quello

[1] D.M. 16 luglio 2025 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria." (GU n.176 del 31.07.2025).

Segretario Nazionale
twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583

quotidianamente svolto dai dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, i quali governano sia gli istituti penitenziari per adulti e per i minorenni che il vasto e variegato mondo dell'esecuzione penale esterna e rispondono in prima persona tanto sotto il profilo delle attività di osservazione e trattamento rieducativo quanto sotto il profilo non meno importante del mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina[2].

Va ricordato, infatti, che gli istituti penitenziari e gli uffici di esecuzione penale esterna fanno parte del più generale sistema di sicurezza del Paese, sono quindi presidi territoriali deputati alla sicurezza al cui vertice ci sono i Dirigenti penitenziari di istituto e quelli di esecuzione penale esterna ai quali è, pertanto, affidata la loro *governance*.

A questo proposito, date per note ed acclarate le norme di rango primario dalle quali discendono le responsabilità che incombono sui dirigenti penitenziari, forse giova rammentare anche la piena e equiparazione normativa del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria "*al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente",* in virtù della quale alla Dirigenza penitenziaria *"si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente" ai primi dirigenti, ai dirigenti superiori ed ai dirigenti generali della Polizia di Stato"*[3].

[2] **Art. 2-Sicurezza e rispetto delle regole- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230** "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà":
" 1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. ***Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze****.*
2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti."

Art. 2-Funzioni dirigenziali- D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154":
"1. La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari.[...]
2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati: a) [...] direzione [...] degli istituti penitenziari, [...] degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario; b) [...] ***attività di riferimento****, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché,* ***per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza****, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine; [...] d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di: 1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari; 2)* ***salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività****; [...]".*

[3] Art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", entrato in vigore il 07.07.2017, secondo cui *"(…) al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente".*

Segretario Nazionale
twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583

Entrando nel dettaglio delle misure adottate dal Governo, il Si.Di.Pe. esprime profonda delusione per la mancata considerazione delle legittime rivendicazioni dei dirigenti penitenziari nell'art. 8 del Decreto Legge 23 ottobre 2026, n. 193 recante *"Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca"*[4]. La disposizione autorizza, per l'anno 2026, una spesa complessiva di 50 milioni di euro destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dalle Forze di polizia, assegnando 2 milioni di euro al Corpo di Polizia Penitenziaria. Una misura che riconosce l'esigenza di assicurare il pagamento nell'esercizio finanzio 2026 di prestazioni lavorative già svolte al servizio dello Stato dal personale di ogni ruolo e qualifica dei poliziotti penitenziari, ma che inspiegabilmente non affronta l'analoga ed annosa situazione di sofferenza già da tempo denunciata da questa Organizzazione Sindacale relativamente al personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

È proprio questa dimenticanza a suscitare amarezza e sconcerto, perché non vorremmo ancora definirla omissione colposa o, ancora peggio, amnesia consapevole.

Da tempo il Si.Di.Pe. ha segnalato alle competenti articolazioni ministeriali l'accumulo di prestazioni straordinarie non remunerate per insufficienza delle risorse disponibili, chiedendo interventi concreti per individuare i finanziamenti necessari a corrispondere quanto dovuto ai dirigenti penitenziari. Lo testimoniano le note sindacali Prot. n.1049/T/25.40 del 04 novembre 2025, Prot. n.1063/T/26.4 del 18 gennaio 2026, Prot. n.1001/T/26.42 del 4 giugno 2026 nonché i successivi solleciti e riscontri, compresa la replica Prot. n.1134/T/26.75 del 26 luglio 2026. Una sequenza di iniziative che dimostra come il problema fosse noto da tempo e richiedesse una soluzione effettiva, non ulteriori rinvii o peggio ancora latitanze e dimenticanze.

Ma vi è di più. Prendiamo atto che il recentissimo Disegno della Legge di Bilancio 2027 varato dal Governo, già bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, attualmente all'esame del Parlamento che stanzia, questa volta per l'esercizio finanziario 2027, ulteriori 50 milioni di euro al fine di garantire il

[4] Art. 8 -Misure in favore dell'ordine e della sicurezza pubblica_ Decreto Legge 23 ottobre 2026, n. 193 recante "Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca":
"1. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2026 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:
a) Polizia di Stato: 24 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 15 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 9 milioni di euro;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 2 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 9. "

Segretario Nazionale
twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583

soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dei quali 2,5 milioni di euro riservati al Corpo di polizia penitenziaria[5]. Eppure ci risulta che la Direzione Generale del Personale del D.A.P. ha *"avanzato proposta perché nella prossima legge di bilancio siano previsti incrementi dei fondi destinati a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario dei Dirigenti Penitenziari"*[6].

Orbene, dobbiamo ancora una volta evidenziare che la sicurezza penitenziaria e l'ordine pubblico, interno ed esterno, non si reggono solo ed esclusivamente sul lavoro della Polizia penitenziaria.

Il Si.Di.Pe. non mette in discussione il valore del lavoro straordinario svolto dalle donne e dagli uomini del Corpo di polizia penitenziaria, né l'esigenza di remunerarlo tempestivamente ed adeguatamente; al contrario, ritiene che il riconoscimento economico del lavoro reso al servizio della sicurezza pubblica debba essere coerente con le responsabilità e con le prestazioni lavorative effettivamente richieste a tutte le componenti dell'organizzazione penitenziaria, quella per adulti e quella minorile, ed all'esecuzione penale esterna e di comunità.

La sicurezza non è, infatti, il risultato esclusivo dell'attività operativa del Corpo di Polizia Penitenziaria, è il prodotto di un'organizzazione complessa, nella quale i Dirigenti penitenziari esercitano funzioni essenziali di governo, coordinamento e responsabilità, anche nelle situazioni di emergenza e di grave criticità.

Il quadro normativo individua precise attribuzioni per ciascuna componente delle due Amministrazioni ove svolgono la loro delicata funzione i dirigenti penitenziari: il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

[5] Art. 99. (Straordinari)
"1. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2027 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:
a) Polizia di Stato: 19 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 19 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 9,5 milioni di euro;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,5 milioni di euro."

[6] nota D.A.P.-Direzione Generale del Personale-Ufficio IV Trattamento economico prot. m_dg.GDAP.15/07/2026.0329331.U, concernente *"Prestazioni di lavoro straordinario anni 2025 e 2026 del personale con qualifica di Dirigente Penitenziario – Ruolo D.A.P. Capitolo 1600 p.g. 3 e Ruolo D.G.M.C. Capitolo 2000 p.g. 3"* che più che fornire un'effettiva risposta alle questioni poste dal Si.Di.Pe con la nota prot. n. 1114/T/26.55 del 2 luglio 2026 si limitava a confermare la perdurante insufficienza delle risorse disponibili e ad illustrare attività meramente gestionali concernenti la distribuzione degli stanziamenti esistenti, rinviando la l'eventuale soluzione del problema ad un futuro incremento delle risorse nell'ambito della legge di bilancio.

Segretario Nazionale
twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Il Decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, disciplina l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e le funzioni dei dirigenti; l'art. 3, comma 2, lettere a), b), d), g) ed h) individua le funzioni dirigenziali concernenti la direzione degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna nonchè l'organizzazione e il coordinamento delle attività e dei servizi di competenza; l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, definisce i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, comprendenti, tra l'altro, la garanzia dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e la partecipazione alle attività di osservazione e trattamento secondo le disposizioni del Direttore dell'istituto che ne è il superiore gerarchico ai sensi dell'art.9 della suddetta legge.

A sua volta, l'ordinamento penitenziario, approvato con la Legge 26 luglio 1975, n. 354, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, delineano il contesto organizzativo nel quale devono essere assicurate la sicurezza, la regolarità della vita detentiva e la realizzazione delle finalità istituzionali dell'esecuzione penale interna ed esterna.

Il Direttore, sia dell'istituto penitenziario che dell'ufficio di esecuzione penale esterna, pertanto, non è una figura estranea alle esigenze di sicurezza pubblica: egli è una componente indispensabile del sistema che assicura il funzionamento degli istituti penitenziari e gestisce l'universo dei soggetti in esecuzione penale esterna con responsabilità di direzione e di governo che non possono essere separate dall'organizzazione dei servizi di sicurezza. Il suo lavoro non termina necessariamente con l'orario ordinario di servizio: eventi critici, rivolte, emergenze sanitarie, gravi turbative dell'ordine, ricoveri in esternato, situazioni straordinarie relative all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, interventi urgenti e rapporti con le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, richiedono un impegno professionale che sempre si protrae ben oltre l'orario d'obbligo previsto, imponendo decisioni tempestive e l'assunzione diretta di responsabilità.

Non è ragionevole riconoscere la necessità di remunerare lo straordinario di chi concorre alla sicurezza degli istituti penitenziari e dell'area penale esterna lasciando nel contempo irrisolta la questione di chi ne assume le responsabilità dirigenziali. Quindi, l'equiparazione normativa della Dirigenza penitenziaria con la dirigenza della Polizia di Stato non può essere ignorata.

A rendere ancora più significativa la mancata considerazione delle rivendicazioni dei dirigenti penitenziari è una specifica previsione normativa che disciplina il loro trattamento giuridico ed economico.

Il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, istituita e disciplinata dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è destinatario a pieno titolo del principio di equiparazione con il personale dirigente della Polizia di Stato previsto dall'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Segretario Nazionale
twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

La disposizione stabilisce, come innanzi richiamato, che fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali previsto dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 63/2006, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

Si tratta di una previsione normativa di particolare rilievo, che non può essere trascurata proprio quando il legislatore interviene per destinare risorse alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia, già rese nel 2026 e che saranno prestate nel 2027.

Il Si.Di.Pe. ritiene che tale quadro normativo imponga un approfondimento puntuale e una risposta chiara da parte del Ministero e delle competenti Amministrazioni. Se il legislatore riconosce la necessità di reperire risorse aggiuntive per remunerare il lavoro straordinario del personale dirigente della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia, occorre chiarire per quali ragioni un'analoga esigenza, più volte rappresentata per i dirigenti penitenziari, continui a non trovare una risposta concreta.

L'equiparazione prevista dalla legge non può essere richiamata soltanto quando si tratta di definire il quadro giuridico, meno quello economico, della carriera dirigenziale penitenziaria e diventare irrilevante quando si affronta il problema del riconoscimento economico delle prestazioni lavorative effettivamente rese (oltre che di altri istituti giuridici negati e sui quali in questa sede si soprassiede).

Il Si.Di.Pe. è consapevole che l'estensione automatica dello specifico stanziamento previsto dall'art.8 del Decreto Legge n. 193/2026 e dell'art. 99 della futura Legge di Bilancio 2027 richiede una verifica del suo ambito soggettivo e delle disposizioni che ne regolano l'utilizzo. Proprio per questo chiede che venga chiarito il rapporto tra tale intervento e il principio di equiparazione previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 95/2017, individuando le soluzioni normative e finanziarie necessarie a garantire anche ai dirigenti penitenziari un effettivo riconoscimento del lavoro straordinario.

Non si tratta di rivendicare un privilegio ma di chiedere coerenza tra le responsabilità attribuite, il quadro normativo vigente e la remunerazione effettiva delle prestazioni rese.

In sostanza, il lavoro reso non può diventare lavoro gratuito. Il Si.Di.Pe. desidera richiamare l'attenzione del Governo, del Ministro della Giustizia, dei Capi Dipartimento e delle due competenti Direzioni generali del D.A.P. e del D.G.M.C. sulla necessità di superare una situazione di stallo che, protraendosi oramai da anni, mortifica la funzione dirigenziale e rischia di alimentare una disparità di trattamento difficilmente comprensibile sul piano logico, organizzativo e istituzionale.

Segretario Nazionale
twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

La remunerazione delle prestazioni straordinarie già effettuate negli anni 2025 e 2026 e di quelle che saranno prestate nel 2027, non costituisce un privilegio, ma una questione di correttezza amministrativa, di riconoscimento del lavoro reso e di sostenibilità dell'organizzazione.

Il ricorso ai riposi compensativi, ove consentito e richiesto, non può rappresentare la risposta ordinaria a una carenza strutturale di risorse. L'assenza del Direttore dalla sede, quando necessaria per recuperare prestazioni già rese, può aggravare ulteriormente le difficoltà di istituti e uffici e.p.e. che già operano spesso in condizioni di grave carenza di personale. Non è sostenibile che l'efficienza del sistema dell'esecuzione penale, per adulti e minori, continui a fondarsi anche su prestazioni eccedenti l'orario ordinario senza che sia assicurata una risposta economica adeguata e tempestiva.

Il Si.Di.Pe. chiede una risposta concreta. Alla luce dell'intervento legislativo previsto dal Decreto Legge n. 193/2026 e di quello preconizzato, *de iure condendo* nella Legge di Bilanci 2027, il Si.Di.Pe. chiede al Governo, al Ministro della Giustizia e alle competenti articolazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità di affrontare definitivamente la questione.

In particolare, questo sindacato chiede:

- di chiarire le ragioni per le quali l'intervento previsto per l'anno 2026 dall'art. 8 del decreto-legge n. 193/2026 non abbia affrontato anche il problema della remunerazione delle prestazioni straordinarie della carriera dirigenziale penitenziaria;
- di chiarire le ragioni per le quali l'intervento previsto per l'anno 2027 dall'art. 99 del Disegno di Legge di Bilancio non abbia affrontato anche il problema della remunerazione delle prestazioni straordinarie della carriera dirigenziale penitenziaria;
- di tenere in debita considerazione la portata dell'equiparazione giuridica ed economica ai dirigenti della Polizia di Stato prevista dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 95/2017 in relazione alla remunerazione delle prestazioni in questione;
- di individuare con urgenza le risorse necessarie a remunerare sia le prestazioni di lavoro straordinario già effettuate dai dirigenti penitenziari negli anni 2025 e 2026 sia quelle che saranno effettuate nell'anno 2027;
- di assicurare una soluzione strutturale per il pagamento del lavoro straordinario effettuato che impedisca il ripetersi dell'accumulo di prestazioni non remunerate e garantisca la sostenibilità dell'organizzazione degli istituti penitenziari.

Segretario Nazionale
twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Non si tratta di rivendicare un trattamento preferenziale, né di contrapporre categorie di personale che condividono quotidianamente le difficoltà del lavoro nell'area penale interna ed in quella esterna; si tratta di riconoscere che la sicurezza e l'ordine e la disciplina nell'esecuzione penale complessivamente intesa sono il risultato di un'azione sinergica e collettiva, che richiede il lavoro e l'impegno di professionalità diverse, responsabilità complementari e un adeguato riconoscimento del lavoro svolto da ciascuna componente.

La sicurezza delle carceri e del territorio non può essere considerata una priorità soltanto quando si tratta di finanziare una parte dell'organizzazione e il lavoro dei Direttori penitenziari non può continuare a essere dato per scontato e privo della dovuta remunerazione.

Una cosa è certa: non siamo più disposti a tollerare quanto sino ad oggi è stato disposto con le note dipartimentali[7] che all'inizio di ogni esercizio finanziario comunicano ai Dirigenti penitenziari che è in corso di perfezionamento il Decreto Interministeriale che autorizza l'effettuazione di un massimo di 60 ore mensili di lavoro straordinario per undici mesi all'anno e che, poi, contestualmente, comunica che se ne potranno remunerare in media 13, 16 o tutt'al più 19, per la carenza dei fondi disponibili effettivamente stanziati ed assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Ministero della Giustizia.

Signor Ministro spiace comunicare che in assegna di positivi riscontri e di fondate assicurazioni, dal momento che i crediti vantati sono inequivocabilmente certi, liquidi ed esigibili, questa Organizzazione Sindacale sarà al fianco e sosterrà tutti i dirigenti penitenziari che lo vorranno nella presentazione di ricorsi per decreto ingiuntivo avanti alla competente giurisdizione ammnistrativa.

Il Si.Di.Pe. continuerà a sostenere questa rivendicazione nelle sedi istituzionali competenti, affinché alle responsabilità della dirigenza penitenziaria corrisponda finalmente un riconoscimento concreto del lavoro reso al servizio dello Stato.

Si allegano le note citate nella presente.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott. Francesco D'Anselmo

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola Petruzzelli

[7] Cfr. note D.A.P.-Direzione Generale del Personale-Ufficio IV Trattamento economico prot. m_dg.GDAP.12/02/2025.0063087.U concernente <<*Prestazioni di lavoro straordinario anno 2025 del personale con qualifica di "dirigente penitenziario". Capitolo 1600 p.g.3*> e prot. m_dg.GDAP.18/02/2025.0006107.ID concernente<<*Prestazioni di lavoro straordinario anno 2026 - personale dirigente penitenziario*>>.

Segretario Nazionale
twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583